

1754 Craco. Estinzione del residuo di docati 2723 dovuti ai Latronico per il suo acquisto.

Archivio di Stato di Napoli, segnatura:
Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente.
Fascicolo 3794, fogli da f. 268r a f. 272v - ripetuto da f. 272v a f. 276r
Con nuovo calcolo da f. 276r a f. 297v

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

[f. 268r] Copia

Al Reg[i]o Cons[igli]ero Sig[no]r D[on] Gio[vanni] Batt[ist]a Iannucci¹ Com[missari]o

Con Sentenza del S[acro] R[egio] C[onsiglio], a Relat[i]one dell'Ill[ust]re Marchese D[on] Fran[ces]co Rocca², allora Com[missari]o, sotto li 5 Lug[li]o del passato anno 1753 fu condannato l'Ill[ust]re Duca di Craco D[on] Franc[esc]o Vergara, che degl'annui d[oca]ti 109 e g[ra]na 54 p[er] lo cap[ita]le de' d[oca]ti 2723, residuo di prezzo della Terra di Craco n'avesse pagato in benef[ic]io della M[agnifi]ca D[onna] Veronica Latronico annui doc[a]ti 82 dal giorno del contratto della vendita di d[ett]a Terra, salva la provista da farsi rispetto della Maggiore, o Minore, quantità, visto l'esito del Giudicio pendente nel Tribunale della Reg[i]a Cam[er]a, e che avesse anco pagato in beneficio della med[esim]a D[onna] Veronica altri an[nui] d[oca]ti vent'otto p[er] l'Interesse della sorte di doc[a]ti 350 in Vigore [f. 268v] dell'Istrom[ent]o dell'anno 1681, dal d[ett]o Istro[mento] dedotte però tutte le quantità rice[vu]te tanto rispetto del Cap[ita]le del residuo di prezzo quanto della sorte di d[ett]i doc[a]ti 350; p[er] le q[ua]li qu[anti]tà se ne fusse fatto il Calcolo p[er] lo Scrivano della Causa partibus requisitis Fol. 140 P.^s 3, ij [secondo] Vol[ume] pro M[agnifi]co U[triusque] I[uris] D[otto]re D. Iulio Ant[oni]o Cajafa n.^c ut in his cum d[ett]o Ill[ust]ri Duce; qual sentenza essendo stata confermata in gradi di più Corpi di Nullità Fol. 151 d[ett]o proc. p[er] Decreto di V[ostra] S[ignoria] de 23, del pross[im]o passato mese di Marzo, mi viene ord[ina]to, che p[er] esecu[zio]ne della riferita sentenza avessi fatto il Calcolo sud[dett]o Fol. 153; ed Io p[er] obbedire come devo li Veneratiss[im]i Ord[i]ni di V[ostra] S[ignoria] avendo requisite le parti d[ett]o Fol. 153, a tergo, ed osservati li Prog.si sono a riferirle qualm[ente]

Avendo osservato l'Istrom[ent]o della Vendita della sud[dett]a Terra di Craco, si vede quello stip[ula]to a 26 Feb[ra]ro dell'anno 1667 p[er] mano di N[ota]r Francesc]o Mingnion³ [sic!] di

¹ - DIEGO GATTA, *Regali dispacci, nelle quali si contengono le Sovrane Determinazioni ...*, parte seconda che riguarda il Civile, Tomo III, Napoli 1776, pp. 183-184: «LXI. Informato il Re [...] Ha risoluto che la Gran Corte della Vicaria cessi di procedere contro Tomaso di Liguoro Cassiero del mentovato Arrendamento nella causa di aver pagato una fede di credito, che si stimava rubata, e rimetta gli atti al Delegato Consigliere D. Giovanni-Battista Iannucci [...] a' dì 11 di Ottobre, del 1763. Carlo Demarco. Signor Duca di Cerisano Reggente della Gran Corte della Vicaria.» Fu Primicerio della Augustissima Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti nel 1760-62.

² - Francesco Rocca, Marchese di Vatolla, sposato a D. Anna Maria Vargas Macchiucca, morì senza eredi il 28 settembre 1767. Il feudo di Vatolla passò a sua sorella, Giacinta Rocca, la quale lo vendette al cugino Francesco Vargas Machuca l'11 gennaio 1767. Secondo LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Raccolta delle vite, e famiglie degli uomini illustri del regno di Napoli*, Milano 1755, p. 32 : «per gli meriti del defonto padre fu fatto Giudice della G[ran] C[amera] della Vicaria Civile; ove al presente è degnissimo Caporuota». Da Nobili napoletani (internet): «Il feudo di Vatolla, piccolo insediamento fortificato in una posizione strategica per il controllo della via di Lauriana, oggi frazione di Pedifumo in Principato Citra, fu acquistato nel 1767 dalla famiglia Vargas Machuca, che ottenne il titolo di Marchese su Vatolla, conservando il feudo fino all'abolizione della feudalità (1806). In precedenza il feudo appartenne ai Sanseverino, ai di Costanzo, ai Prignano, ai Griso, ai del Pezzo e, infine, al marchese don Domenico Rocca che dal 1686 al 1695 ospitò nel castello il filosofo Giambattista Vico come precettore dei suoi figli.»

³ - Francesco Mignone era il notaio di cui solitamente si serviva il Presidente Carlo Vergara.

Nap[oli], medi[an]te il q[ua]le, il D[otto]r D[on] Carlo Vergara, poi Presid[en]te della Reg[i]a Cam[er]a restò deb[ito]re p[er] residuo di prezzo di d[ett]a terra nella sud[dett]a somma di doc[a]ti 2723, e p[er] essi annui doc[a]ti⁴ cento, e nove, # [tarì] 1 e g[ra]na 4 Fol. 347 Pric. Magno [...?] Vol[ume] Veroniceae Putignano cum Ill[ust]ri Marc[hio]ne Monsig. Caveosi. Per lo ché calcolatosi da me l'Annualità sud[dett]a in somma de do[ca]ti 82 giusta la riferita sentenza del sud[dett]o di venti sei Feb[bra]ro 1667 p[er] 13 del prossimo passato mese di Marzo corrente anno 1754 sono annate 87, e giorni 15, ed importano

do[ca]ti ----- 7137 - 2 - 1 2/3

In quanto poi al Capitale di d[oca]ti 350 in virtù d'Istromen]to dell'anno 1681, calcolatosi da me l'interesse, a ragione⁵ d'annui doc[a]ti 28, dalli 13 Novembre di d[ett]o Anno 1681 che fu stipof. 269v]lato l'Istro]mento s[uddett]o per m[an]o di N[ota]r Cesare Castaldo di Nap[oli] Fol. 928 d[ett]o P.mo Vol[ume]⁶, p[er] li 13 Marzo Pross[imo] passato giusta la med[esim]a sentenza del S[acro] C[onsiglio] sono an[nui]tà settanta due, e mesi quattro, ed importano⁷

Doc[at]i ----- 2025 - 1 - 13 1/3

In tutto sono doc[at]i ----- 9162 - 3 - 15

De q[ua]li n'appa[io]no pagate le seg[uen]ti q[ua]ntità _____

Prim[ieramen]te, a 26 Marzo dell'Anno 1700, il q[ua]ndam D[otto]r D[on] Nicolò Latronico asserì con istanza nel S[acro] C[onsiglio] dover conseg[ui]re la somma de doc[a]ti 968, e g[ra]na 8, così p[er] causa degli an[nui] do[ca]ti 109 - 2 - 4 come degl'annui doc[a]ti 28 p[er] tutto li 9 Marzo di d[ett]o anno 1700. Fol. 103 Proc.us 2¹ Vol. D[omin]i Doctoris D[on] Nicolai Latronico, [f. 270r] perloché calcolatesi da me l'an[na]te decorse p[er] d[ett]o dì 9⁸ Marzo 1700, cioè d[ett]i an[nui] do[ca]ti 109 - 2 - 4, dal sod[dett]o dì 26 febb[ra]ro 1667, che sono An[na]te trentatre, e giorni quindici, imp[orta]no

doc[a]ti ----- 3624⁹ - 3 - 10

e d[ett]i an[nui] doc[a]ti 28 dal sod[dett]o dì 13 gmbre 1681, che sono Annuità diciotto, mesi tre, e giorni 24, imp[orta]no

doc[a]ti ----- 513¹⁰ - 0 - 6

⁴ - L'interesse del 4% sul capitale di 2723 produce un'annualità di ducati 108 - tarì 4 - grana 12. Probabilmente il capitale residuo era un poco maggiore.

⁵ - L'interesse dell'8 % sul capitale di 350 porta a 28 ducati all'anno.

⁶ - Nella ripetizione della scrittura, a carta274r troco scritto «Prc.Magno» in luogo di « P.mo Vol[ume]».

⁷ $28 \times 72 \frac{1}{3} = 2025 + \frac{1}{3} =$ ducati 2025 - tarì 1 - grana 13 1/3.

⁸ - Doveva scrivere 13 marzo, infatti se si contano i gironi dal 26 febbraio al 13 marzo si hanno i 15 giorni da lui indicati.

⁹ Riducendo in decimali ducati 109 tarì 2 e grana 4 si ha 109,44 che, moltiplicati per 33 anni, danno 3611,52. Per calcolare l'interesse di 15 giorni basta dividere 109,44 per 24: si ha 4,56. Quindi sommando 3611,52 + 4,56 = 3616 - 0 - 8. Questo è il risultato del conto fatto a f. 277r

¹⁰ - Qui i conti tornano abbastanza bene. Infatti il periodo di tempo da calcolare da calcolare è: 18 anni + 1/ di anno + 24/365 di anno, cioè 18,316 da moltiplicare per 28, che fa 512,841 ossia 512 - 4 - 4. Se invece si calcolano i giorni dal 13 novembre al 13 marzo, si hanno esattamente 120 giorni, cioè 0,32854. Si ha, con un calcolo esatto, ducati 513 tarì 1. Si veda, però, più avanti a f. 277r.

che uniti fanno doc[a]ti ----- 4137 - 3 - 16

Da questi dedottone lo doc[a]ti 968 e g[ra]na 8 968 - 0 - 8

restano doc[a]ti ----- 3169 - 3 - 8

q[ua]li vengono pagati p[er] d[ett]o d' 9 Marzo 1700, dico doc[a]ti 3169 - 3 - 8

Di più, a 9 Xbre del Anno 1702 furono pagate da d[ett]o Filippo Vergara p[er] mezzo della persona di Marco Cajannante al sod[dett]o D[on] Nicola Latronico doc[a]ti 500 p[er] mezzo del B[anco] della Pietà p[er] conto dell'inter[essi] del credito sud[dett]o, come dalla partita di d[ett]o B[an]co Fol. 184

d[ett]o 2^{do} Vol. ----- 500

Inoltre, a 30 Gennaio dell'Anno 1727 med[ian]te Istrom[en]to di convent[io]ne pass[a]ta tra il sud[dett]o Ill[ust]re Duca di Craco, e la M[agnifi]ca D[onna] Felice M[aria] Lamponia¹¹ vid[ua] del sud[dett]o q[uonda]m D[otto]r D[on] Nicola Latronico, e Tutrice della M[agnifi]ca D[onna] Veronica Latronico figlia, ed Erede di d[ett]o q[uonda]m D[otto]r D[on] Nicola fu convenuto [f. 271r] che d[ett]o Ill[ust]re Duca fusse tenuto pagare a d[ett]a D[onna] Felice Maria d[ett]o Nome doc[a]ti 800 liberi, ed espliciti, e che pendente il displico della Causa vertente nella Reg[i]a Cam[er]a tra q[ue]llo Ill[ust]re Duca, e l'Univ[ersi]tà di Craco p[er] li due corpi della Portolania, e del appattuato, dovesse corrispondere, e pagare a d[ett]a D[onna] Felice M[aria] an[nui] do[ca]ti sessanta p[er] causa del credito sud[dett]o, e p[er] non ritrovarsi esso Ill[ust]re Duca denaro prae manibus¹² p[er] d[ett]i do[ca]ti ottocento, cedé, ed assegnò, a d[ett]a D[onna] Felice M[aria] in d[ett]o nome in solutum, et pro soluto¹³ an[nui] do[ca]ti 32¹⁴ una con [f. 271v] la proprietà s[opr]a gl'annui doc[a]ti 156 che esso Ill[ust]re Duca asserì possedere s[opr]a l'Arrendamento del Vino a minuto p[er] la Taverna sita a S. Giuliano colla potestà di poter q[ue]lli ricomprare, e rispetto degli an[nui] doc[a]ti 60 promessi, come s[opr]a p[er] più facile esazione di q[ue]lli assegnò, e cedé ad essa D[onna] Felice M[aria] simil somma s[opr]a la med[esi]ma partita del vino a minuto colla facultà anco di potersi q[ue]lli intestare, e come che soprad[dett]a partita oltre dell'Assegnam[en]to fatto di d[ett]i ann[ui] do[ca]ti 32 p[er] d[ett]o Cap[ita]le di doc[a]ti 800 dato in solutum, et pro soluto, asserì esso Ill[ust]re Duca aver fatti altri assegnam[en]ti, e non restavano altro, a suo benef[ici]o liberi, se non che soli ann[ui] doc[a]ti 43, perciò si obligò pagare a d[ett]a D[onna] [f. 272r] Felice M[aria] li restanti do[ca]ti 17 comp.to di d[ett]i do[ca]ti 60 semestratim, e per gl'altri doc[a]ti 43 fusse stato lecito ad essa d[onna] Felice M[aria] intestarseli come sop[r]a, come da d[ett]o Istro[men]to rog[a]to p[er] mano di N[ota]r Gio[vanni] Paolo Bellino di Nap[oli] Fol. 298 a 309 d[ett]o P.^o Vol. _____

Sicché stante l'Assegnamento sod[dett]o si portano da me pagati tanto li sud[dett]i do[ca]ti ottocento, quanto gl'an[nui] doc[a]ti 60, che calcolati da me dalli 30 gennaio 1727 che fu stipolato

¹¹ - Nella seconda copia a f. 274v è indicata con il cognome *Labonia*, mentre a f.281v trovo scritto anche *Lambonia*.

¹² - denaro prae manibus = denaro liquido.

¹³ - Sono ancora in vigore.; si veda diritto.it: « La datio in solutum (art. 1197 cc), come anche la cessio pro solvendo (art. 1198 cc), si pone quale negozio giuridico alternativo all'adempimento dell'obbligazione originaria, difatti è inserita nel codice civile nella sezione dedicata all'adempimento delle obbligazioni in generale. Costituendo l'adempimento estinzione dell'obbligazione, ne deriva che anch'essa è un suo modo di estinzione. Requisiti fondamentali della datio in solutum sono: il consenso del creditore e la realtà della diversa prestazione.»

¹⁴ - Applicando l'interesse del 4% sul capitale di ducati 800, si ha l'annualità di ducati 32.

L'interesse del Cap[ita]le di doc[a]ti 350 dal dì 13 di gbre 1681 in cui fu stipulato l'Istrom[en]to fino a 13 di Marzo passato, che sono anni 72 e mesi 4

importano Doc[a]ti ----- 2025 : 1 : 13 1/3

in unum¹⁷ ----- 9163 : - : 5 3/4

Pagam[en]ti fatti p[er] conto del d[ett]o debito

Gl'interessi de' sod[dett]i doc[a]ti 2723, alla rag[io]ne d'annui doc[a]ti 109 : 2 : 4 dalli 26 di febb[raio] 1677 [*sic! per 1667*] fino a 9 di marzo 1700 che sono anni 33 e giorni 15

Imp[orta]no ----- 3616 : - : 8

L'interesse del Cap[ita]le di doc[a]ti 350 dal dì 13 di gbre 1681 sino al sud[dett]o dì 9 di Marzo 1700, che sono anni 18, mesi tre, e giorni 24 alla rag[io]ne di doc[a]ti 28 l'anno

Importano¹⁸ ----- 512 : 4 : 6 2/3

In unum ----- 4128 : 4 : 14 2/3

Dedotti da questi doc[a]ti 968 e grana 8 [f. 277v] che dovevansi conseguire p[er] causa di d[ett]i interessi per lo sod[dett]o dì 9 Marzo 1700

----- 968 : - : 8

Pagati, a 9 Xbre 1702 ----- 500 : - : -

E per la convenz[i]one de' 30 di Gen[ar]o 1727, altri ----- 800 : - : -

Annate 27 e giorni 42 degli an[nu]i doc[a]ti 60 che, imp[orta]no ----- 1627 : - : -

Imp[orta]no tutti i pagam[en]ti ----- 6083 : 4 : 6 2/3

Resta il debito in ----- 3035 : - : 19 1/12

Che è quanto posso riferire ad V[ostra] S[ignoria], di cui con profondo inghino mi sottoscrivo =

Nap[oli] li 17 di Luglio 1754 = Div[otissi]mo ed Obblig[atissi]mo Serv[ito]re = Francesc[o Porcelli Seg[reta]rio del S[acro] C[onsiglio] = die decima septima M[ensi]s Julii 1754.

Franc[esc]o Antonio Sica P[ortier]o del S[acro] C[onsiglio] Ho notificato il M[agnifi]co D[otto]r D[on] Matteo Cecere personaliter, e lasciati copia.

¹⁷ - si noti il piccolo abbaglio perché $1/2 + 1/3 = 5/6$

¹⁸ - Il controllo rivela un particolare interessante del computo. Infatti, il tempo da calcolare è: 18 anni + 1/4 di anno + 24 giorni. Qui i giorni sono calcolati così: $24/360 = 00,066666...$ Sommando si ha 18,31666... che moltiplicato per 28 porta a 512,86666... che si legge: ducati 523 : tari 4 : grana 6 2/3.

Banco de' Poveri, i doc[a]ti tremila, e settantacinque sistenti presso di voi in credito del Sig[no]r D[on] Gius[epp]e Vergara con fede in testa del med[esi]mo data a 9 del corr[en]te Mese, ed anno, pag[a]te all'ill[ust]re D[on] Fran[cesc]o Vergara Duca di Craco, e sono p[er] capital prezzo degli ann[ui] duc[a]ti Cento cinq[uan]ta tre, e g[ra]na settantacinque a rag[i]one del cinque p[er] cento dal med[esi]mo venduti liberam[en]te; con patto però di ricomprare quandocumque a beneficio di d[ett]o reveren]do D[on] Gius[epp]e, p[ri]mi precipui eff[etti]vi, e s[opr]a de' p[ri]mi frutti, e rendite in ogni anno p[er] veniendi dalla sud[det]ta T[er]ra di Craco in Provincia di Basilicata; da una massaria di moggia trenta, arbustata, vitata, e seminaria, sita nelle pertinenze di Giuglano; da diversi ann[ui] Censi desc[ri]tti nell'Ist[ru]m[en]to stip[ula]to tra Noi come Proc[urato]ri del riferito D[on] Gius[epp]e e il riferito ill[ust]re Duca, dagli ann[ui] doc[a]ti 450, che deve conseguire dall'Uni[versi]tà di d[ett]a T[er]ra di Craco in vigore d'Istromento roborato di regio assenso, e generalm[en]te s[opr]a tutti, e qualsiv[oglia]no altri beni stabiliti, cenzi, crediti, e rag[i]oni di esso Sig[no]r Duca, burg[ensati]ci, e feudali p[rese]nti, e futuri [salvo però il regio assenso rispetto ai feudali] colla potestà di variare, ad elezione di d[ett]o rev[er]endo D[on] Gius[epp]e, in modo che la specialità, non deroghi alla generalità, né p[er] contro, franchi, liberi et, esenti, i riferiti an[nui] doc[a]ti cento cinquantatre #3:25 da qualsiv[oglia]no pesi, ed impost.ni decime, collette Buonatenenze¹⁹ [f. 278v] ed ogn'altro, et signanter dal sottoporsi al Catasto di d[ett]a Terra siccome nell'Istro[mento] s[a]rà convenuto. Per li q[ua]li an[nui] doc[a]ti 153:3:25 esso Sig[no]r Duca ne ha promesso la difesa, ed eviz[i]one generale, e speciale da ogni controversia in amplis[si]ma forma, ed il pag[amen]to di essi in ogni anno tertiatam[en]te anco di suo proprio danaro, ed altre sue entrate con li patti rescissori esecutivo, ed altri in forma. E p[er] la più facile esaz[i]one di d[ett]a annualità, d[ett]o Sig[no]r Duca ha ceduto, ed assegnato in beneficio del riferito D[on] Gius[epp]e li sudetti an[nui] doc[a]ti 450 consequendi dall'Uni[versi]tà di Craco, precipui, effettivi, e franchi come s[opr]a, con potestà ad esso Sig[no]r D[on] Gius[epp]e di esigerli da d[ett]a Uni[versi]tà, anco p[er] Banco, e quietare terzo p[er] terzo, come maturano, e far ordinare, a d[ett]a Uni[versi]tà che in suo beneficio corrispondesse, e pagasse d[ett]i an[nui] doc[a]ti 153:3:25 terzo p[er] terzo, e ne lo riconosca p[er] Sig[no]re e P[ad]rone, e p[er] l'effetto sud[det]to possa comparire in giudizio, e fuori, e fare ogni atto necessario, e servirsi di tutte le rag[i]oni competenti s d[ett]o a d[ett]o Sig[no]r Duca p[er] d[ett]a esaz[i]one il q[ua]le a tal effetto ha posto il Sig[no]r D[on] Gius[epp]e in suo luogo, e costituito Proc[urato]re irrev[ocabi]le, come in cosa propria pendente la ricompra di d[ett]i an[nui] doc[a]ti 153:3:25. Si è similmente convenuto, che nella Casa d[ett]o D[on] Gius[epp]e non volesse dimorare in d[ett]a T[er]ra di Craco dove, al p[rese]nte dimora, e volesse abitare in questa città, o altrove, in d[ett]o caso sia lecita ad esso ven[er]ando D[on] Gius[epp]e destinare l'esattore p[er] l'esaz[i]one di d[ett]a [f. 279r] annualità il q[ua]le sia tenuto pagarli d[ett]i duc[a]ti centocinquantatre #3 : 15 qui in Napoli, o ovunque d[ett]o D[on] Gius[epp]e dimorerà, franchi, liberi, ed esenti da ogni peso, e spesa, come s[opr]a, e resti tenuto esso Sig[no]r Duca soddisfare il detto Esattore, [...?] il dritto dell'esaz[i]one ed ogni spesa, e peso, che fosse occorso, senza che d[ett]o D[on] Gius[epp]e, suoi eredi, e Succes[or]i siano tenuti, a cosa alcuna, atteso così è stato espressam[en]te convenuto, conforme ciò, ed altro chiamam[en]te si legge nell'Istro[mento] stipolato in q[ue]sto giorno p[er] mano del M[agnific]o N[otaro] Michele Tessitore, al q[ua]le in tutto si abbia relazione. Benvero p[er] osservanza del convenuto in d[ett]o Istro[mento], i d[ett]i doc[a]ti tremila, e settantacinque, restino nel vostro Banco vincolati, a rischio, e periglio di d[ett]o Sig[no]r Duca p[er] brevi manu girare, e pagare alli Sig[no]ri Coniugi D. Giuliantonio Cajafa, e D[onna] Veronica Latronico p[er] l'infrascritta causa, cioè:

A 26 febraro 1667 il fu D. Angiolo Latronico, come Pad[r]e, e leg[itti]mo Amm[inistrato]re del fu D[on] Nicola suo figlio vendette la riferita Terra di Craco al fu regio Cons[igli]e, e Presid[en]te della R[egia] C[amera] Sig[no]r D[on] Carlo Vergara pad[r]e d'esso Sig[no]r Duca p[er] Prezzo di doc[a]ti 15 a/m pagabili quandocumque, et interim pendente il pagam[en]to d'essi, coll'interesse d'ann[ui] doc[a]ti seicento, a ragione di 4 p[er] cento, de' q[ua]li docati quindicimila, ne furono [f.

¹⁹ Da Wikipedia: La Bonatenenza era l'imposta a cui erano obbligati i cittadini forestieri che non abitavano nell'università e sul cui territorio, però, possedevano beni immobiliari.

279v] pagati in diversi tempi doc[a]ti dodicimila ducento venticinque e p[er] essi furono affrancati an[nui] doc[a]ti quattrocento, e g[ra]na 58, onde restò d[ett]o Cap[ita]le, e sorte p[er] duc[a]ti duemila settecento ventitre, e p[er] essi ann[ui] ducati Cento, e nove, e g[ra]na 44. Fra gl'altri corpi feudali, venduti dal d[ett]o D[on] Angelo Latronico in d[ett]o nome sub verbo signanter²⁰ fu il corpo della Portolania con zecca di pesi, e misure pe'l qual corpo, d[ett]a Uni[versi]tà di Craco in ciascun anno pagava al Barone duc[a]ti cento pered.te (?) accordio ; e p[er] d[ett]o corpo dalli referiti D[on] Angelo Latronico, e Pres[iden]te D[on] Carlo Vergara si convenne, che uscendo la riferita Uni[versi]tà dall'accordo sud[dett]o, o pure uscendone esso Barone compratore, che il Venditore ad altro non fosse tenuto, che all'evizione²¹ della reale esistenza del Corpo sud[dett]o anco sub verbo signanter dal med[esi]mo D[on] Angelo nel nome sud[dett]o si vendé il Ius, che si appella l'appattuata²² come altresì sotto il med[esi]mo verbo signanter fu venduto il corpo della Strena²³, come diffusam[en]te si legge nell'Istr[ument]o della vendita di d[ett]a T[er]ra stipolato p[er] N[ota]r Franc[esc]o Mignone di Napoli. Seguita poi la morte del sud[dett]o Presid[ent]e D[on] Carlo Vergara, e succeduto il fu D[on] Filippo suo figlio p[ri]mo genito, ed Erede in feudalibus, passò altra convenz[i]one tra il d[ett]o D[on] Filippo, e il riferito fu Nicolò Latronico, con la quale esso D[on] Filippo si costituì debitore [f. 28or] in altri doc[a]ti 350 p[er] la causa appressata in un publico Istr[ument]o stipolato nell'anno 1681, a 13 9bre p[er] N[ota]r Cesare Castaldo di Napoli, p[er] i q[ua]li doc[a]ti 350 si obligò annui doc[a]ti venti otto di poi essendo mancato dal pagam[en]to così dagli ann[ui] duc[a]ti cento, e nove, e g[ra]na 44, come dagli ann[ui] doc[a]ti 28 dal riferito q[ua]ndam D[otto]r D[on] Nicolò a' i 13 Giugno 1690 si comparve in S[acro] C[onsiglio] e si fece istanza, si p[er] il conseguim[en]to di d[ett]e ann[ualit]à decorse, e si p[er] le rescissioni de' contratti riferiti, cioè così q[ue]llo del Cap[ita]le di docati 350, come q[ue]llo di doc[a]ti duemila setticento [sic!] ventitre, e fatti più atti in d[ett]o S[acro] C[onsiglio], e compilato il termine della rescissione di d[ett]i contratti il riferito q[ua]ndam D[otto]r D[on] Nicolò fa istanza in d[ett]o S[acro] C[onsiglio] domandando il sequestro sopra li frutti della pred[ett]a T[er]ra di Craco; ed in effetto dal fu R[egi]o Cons[igli]ere Caracciolo allora Comm[issari]o a' i 5 di Ap[ri]le 1691, così fu ordinato pro concorrenti quantitate Crediti, e speditosi ancora le lettere, esecutoriali contro di d[ett]o D[on] Filippo ne ottenne di q[ue]lla la sodisfazione, nell'anno poi 1700 essendo l'accennato D[on] Filippo debitore del detto D[on] Nicolò p[er] le cause sod[dett]e in doc[a]ti novecento sessantotto, e g[ra]na 8 p[er] la terza maturata di d[ett]i Cap[itali] per li tutti li sei febraro 1700 a 13 novembre 1699 per le rate rispettive, ut s[upr]a, così di d[ett]i [f. 28ov] an[nui] docati 109 : 44; p[er] cap[ita]le di doc[a]ti 2723, come anco p[er] d[ett]i ann[ui] doc[a]ti 28 per cap[ita]le di doc[a]ti 350, comparve di nuovo nel S[acro] C[onsiglio] il riferito fu D[otto]r D[on] Nicolò, e fece istanza costringersi il d[ett]o D[on] Filippo al pagam[en]to di essi, e fattigli i tre soliti precetti, di solvat p[er] d[ett]o Vergara, se n'è [sic!] portò di contrario Imperio, asserendo non essere tenuto al pagam[en]to delle terze sud[dett]e perché il d[ett]o Latronico era aliunde suo debitore, mentre gli veniva impedita l'esaz[i]one dell'ann[ui] d[ocat]i 100 da d[ett]a Uni[versi]tà p[er] la Portolania²⁴, e Zecca²⁵ di pesi, e misure vendutali da

²⁰ - Da internet: sub verbo signanter, ossia quelle trasmesse mediante la vendita di un feudo con tutti i suoi beni e diritti.

²¹ - La garanzia per evizione era elemento naturale del negozio formale della *mancipatio*. Nel caso in cui un compratore (con *mancipatio a non domino* oppure anche nel caso di *res Mancipi vendita ac tradita*) fosse stato citato in giudizio da un terzo che assumesse di essere lui il proprietario, prima che si compisse il termine per l'usucapione e di fronte alla *rei vindicatio* del terzo fosse rimasto soccombente o evitto (con la conseguenza di dovergli restituire la cosa), ecco che avrebbe avuto luogo l'evizione. Il venditore, responsabile di avere alienato cosa non propria, sarebbe stato responsabile e il *mancipio accipiens*, a meno che non fosse già diventato proprietario per usucapione, intendeva l'*actio auctoritatis* contro il venditore chiedendo il *duplum* del prezzo pagato. [Wikipedia]

²² - Appattuata viene da pacificare. Enrico Balla: «Winspeare numerò fino a 311 le gravezze feudali (di cui alcune con nomi alquanto strani come affida, appattuato, collatico, terratico, carnatico, barricellato, bonatenenza, quarteria, erbatico...)».

²³ - Strenna era il dono da farsi al barone, in generi o denari, in giorni solenni.

²⁴ - Da Wikipedia: Le *portolanie* rappresentavano investimenti in rendite statali, costituite dal ricavato dell'appalto di gabelle, di fiscali ecc...

d[ett]o Latronico sub verbo signanter, e presentò diverse scritture estratte dagl'atti della R[egi]a Cam[er]a dalle q[ua]lli appariva, che l'Uni[versi]tà sud[dett]a aveva impugnato l'accordo avuto cogl'antichi Baroni p[er] la transazione di d[ett]i doc[a]ti 100 p[er] d[ett]a Portolania, e Zecca di pesi, e misure; asserendo altresì non essere l'appattuato corpo distinto dalla portolania, ma che il [sic!] luogo di esso si pagava al Barone l'appattuato sud[dett]o. Però non ostante d[ett]a Opposizione, e Scritture fu p[ri]ma ordinato il pagam[en]to di d[ett]e terze, con decreto interposto dal R[egi]o Cons[iglie]ro D[on] Federico Cavaliere il q[ua]le fu confermato dal q[ua]ndam R[egi]o Cons[iglie]ro D[on] Flavio Furgo (?) Comm[issari]o a 26 Giugno 1702; e p[er] parte di d[ett]o q[ua]ndam D[on] Filippo Vergara se ne portò rimedio di verbo faciend²⁶ in S[acro] C[onsiglio], e fatta detta [f. 281r] parola nel S[acro] C[onsiglio] fu ordinato bene provvisura; onde p[er] parte di d[ett]o Barone D[on] Filippo ne furono condotti otto capi d'Innullità fondati sulla rag[i]one che i corpi in specie venduti non fossero esistenti cioè d[ett]a Portolania, Zecca di peso, e misura, e che l'appattuato non fusse corpo distinto da d[ett]a Portolania, e perciò non essere tenuto a pagam[en]to sud[dett]o sintantoché non si fosse terminata la mentuata causa vertente in R[egi]a Cam[er]a tra esso Barone, e l'Uni[versi]tà di d[ett]a T[er]ra. All'incontro p[er] parte di d[ett]o fu D[on] Niccolò, e p[er] esso da suoi Eredi si pretese l'esistenza di d[ett]a Portolania ed essere corpo diverso dall'appattuato, secondo costava dalle concessioni, e privilegi di d[ett]a T[er]ra, e da varii altri docum[en]ti enunciati negl'atti, si diceva p[er] contrario p[er] parte di d[ett]o fu Barone D[on] Filippo, e successivam[en]te p[er] parte di esso Sig[no]r Duca non dover cosa alcuna p[er] il sud[dett]o residuo di prezzo della d[ett]a T[er]ra mentre se gli doveva rifare il prezzo delli corpi mancanti colle di loro annualità, che venivano ad assorbire d[ett]o residuo di prezzo, mentre de sub verbo signanter²⁷ furono venduti p[er] p[ri]mo li corpi della portolania, e Zecca di pesi, e misure, che teneva affittati l'Uni[versi]tà p[er] ann[ui] doc[a]ti cento; p[er] secondo il corpo dell'appattuato, come s[opr]a. E p[er] terzo il corpo della strena, che soleva rendere ann[ui] doc[a]ti sei, e di d[ett]i corpi ve n'erano mancati due, cioè la portolania, o vero l'appattuato, che dal [f. 281v] Uni[versi]tà si pretendeva essere uno corpo, e non distinto, e non essere tenuto a pagam[en]to de' doc[a]ti cento ann[ui], ed il corpo della strena, che era mancato, e varie altre cose si dicevano hinc inde²⁸ su tal pendenza a 30 Gennaio 1727 si venne a convenz[i]one tra esso odierno Signor Duca D[on] Franc[esc]o p[er] una parte, e la q[ua]ndam D[onna] Felice Maria Lambonia vedua di d[ett]o D[on] Niccolò, e Madre e Tutrice della Sig[no]ra D[onna] Veronica Latronico figlia, ed Erede del riferito D[on] Niccolò ed in d[ett]o Nome p[er] l'altra parte, mediante la qual convenz[i]one si stabilì, che d[ett]o Sig[no]r Duca fosse tenuto per allora pagare a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Felice M[ari]a Labonia [sic!] in d[ett]o nome doc[a]ti 800 liberi, ed espliciti, e depennente il displico della causa con d[ett]a Uni[versi]tà vertente nella R[egi]a Cam[er]a p[er] li d[ett]i due corpi della Portolania, e dell'Appattuato fosse tenuto esso Sig[no]r Duca corrispondere a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Felice M[ari]a nel nome, come di s[opr]a ann[ui] doc[a]ti 60, e che d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Veronica dovesse assistere in d[ett]a causa p[er] la difesa della med[esi]ma, e nel caso che si fosse ordinato, che d[ett]o Sig[no]r Duca fosse mantenuto nel possesso di esigere i dritti di d[ett]i corpi. Anche q[ue]lli non esatti p[er] l'addietro allora dovessero d[ett]i doc[a]ti ottocento cedere in conto degli ann[ui] doc[a]ti centotrentasette, e g[ra]na 44 p[er] capitale di doc[a]ti tremila settantatre, cioè uno di annui docati 109, e g[ra]na 44 p[er] Cap[ita]le di doc[a]ti duemila settecento ventitre, e l'altro d'ann[ui] doc[a]ti ventotto p[er] Cap[ita]le [f. 282r] di doc[a]ti trecentocinquanta con esser tenuto esso Signor Duca pagare a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Veronica il

²⁵ Nel 1806 questo diritto feudale, posseduto dagli ex-baroni, fu trasferito ai comuni.

²⁶ - DOMENICO MORO, *Pratica Civile*, Tomo II, Napoli 1763, pp. 174- : «Presentata allo Scrivano della Causa la supplica di verbum faciat, dee il Giudice Commessario fare la relazione nel S.R.C. sul decreto da lui interposto, contro il quale si è prodotta la supplica, acciò il S.C. o lo rivochi in tutto, o in parte, o lo confermi, come stimerà di giustizia; e frattanto la G.C. resta proibita di procedere a veruno atto.»

²⁷ - *Sub verbo signanter*, cioè in maniera espressa.

²⁸ - Dall'una parte e dall'altra

compim[en]to di doc[a]ti 28²⁹ p[er] cap[ita]le di doc[a]ti 350, che allora restava dovendo p[er] causa dell'ann[ui] doc[a]ti cento e nove, e g[ra]na 44 ed ann[ui] doc[a]ti 28 fino al giorno del decreto interponendo passato che fusse in cosa giudicata, e da indi in poi fosse tenuto con rispondere l'intera annualità di doc[a]ti 137 : tari 2: grana 4 p[er] ambidue d[ett]i Cap[ita]li, ascendenti a doc[a]ti tremila, e settantatre sino a tanto, che non seguiva la restituzione di essi. E nel caso che veniva dichiarato con d[ett]o decreto interponendo l'inesistenza di d[ett]i due corpi, o uno di essi, o in tutto, o in parte, o che q[ue]lli fossero uno sol corpo, in tal caso fosse tenuta d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Veronica rifare ad esso Sig[no]r Duca l'equivalente valore del corpo, che sarebbe mancato, servata in omnibus la forma dell'evizione [sic!] promessa nell'Istrom[en]to della vendita di d[ett]a T[er]ra di Craco, una con tutti i danni, spese, ed interesse, e li frutti non esatti dal med[esi]mo corpo dal giorno dell'impedim[en]to, e con patto, che dopo l'esito di d[ett]a causa da decidersi nella R[egi]a Cam[er]a in possessoria, o in petitorio³⁰, fossero restate salve le rag[io]ni di esso Sig[no]r Duca così circa le vere q[ua]ntità del credito sud[dett]o come circa la fermezza delle rag[io]ni di d[ett]o Credito dipendente da am[be]due li sod[dett]i Istrom[en]ti mentre d[ett]a Convenz[i]one si faceva provisionalm[en]te pendente la decisione di d[etta] Causa in R[egi]a Cam[er]a, di [f. 282v] qual convenz[i]one ne fu stipolato Istrom[en]to p[er] mano del q[uonda]m N[ota]r Pietro Bellino di Napoli, cui fatta maggiore la sod[dett]a D[onna] Veronica e maritatosi col D[otto]r Sig[no]r Gi[ul]iantonio Cajafa, il med[esi]mo D[on] Giuliantonio, come marito, e leg[itti]mo Amministratore della riferita D[onna] Veronica comparve nel S[acro] R[egio] C[onsiglio], e disse di nullità di d[ett]o Istro[mento] così ex capite false assertionis come ec capite Lesionis e p[er] difetto di Decreto di Expedit, e deducendo perciò d[ett]o Giudizio nel S[acro] R[egio] C[onsiglio] ed esponendo tutto in una istanza, domandò dichiararsi d[ett]o istrom[en]to rescisso nullo, ed invalido, avendone, anche ottenuto l'assoluzione dal giuram[en]to. La qual causa fu commessa al q[uonda]m R[egio] Cons[igli]ero D[on] Domenico Antonio Rossi. Su di cui datosi termine, e notificato esso Sig[no]r Duca comparve il med[esi]mo in d[ett]o S[acro] C[onsiglio], ed espone tutto lo stato della causa, e quando dopo d[ett]o istrom[en]to era occorso facendo istanza non essere d[ett]o Sig[no]r D[on] Giuliantonio in d[ett]o nome inteso in d[ett]o Giudizio, p[er] varij capi di rag[io]ni dedotte in d[ett]o Istrom[en]to, e perciò contrario Imperio³¹ rivocarsi il Decreto di termine, e similmente di esso D[on] Giuliantonio avesse dichiarato, se voleva o no accettare il decreto in quel tempo interposto dal S[acro] C[onsiglio] avverso della q[ua]le Istanza di contrario Imperio p[er] parte di esso D[on] Giuliantonio si presentò supplica di verbum faciat³² ad finem confirmandi. E fattasi d[ett]a Parola in S[acro] C[onsiglio] a dieci di Giugno 1748 si disse: bene provisum, e [f. 283r] rispetto delle opposizioni fatte da esso Sig[no]r Duca nella riferita Istanza habeatur ea ratio³³, quae de jure tempore descisione causae. Ed essendosi compilato il sud[dett]o Termine, a 15 Luglio 1753 con sentenza di d[ett]o S[acro] C[onsiglio] si ordinò che esso Sig[no]r Duca fosse assoluto ab impetitis p[er] parte di essa Sig[no]ra D[onna] Veronica rispetto al goudizio della nullità, e lesione dell'Istrom[en]to dell'anno 1727 e si dichiarò, bene fuisse reclamatum p[er] parte di essa Sig[no]ra

²⁹ - L'interesse dell'8 % su 350 è 28.

³⁰ - Le azioni petitorie sono azioni a difesa del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario. Le azioni possessorie o azioni a difesa del possesso tutelano chi è in possesso di un bene dallo spoglio o da molestie o turbative che provengano d terzi.

³¹ - DOMENICO MORO, *Pratica Civile*, Tomo II, Napoli 1763, p. 144 e seguenti: «Non soltanto le leggi danno il loro rimedio con l'appellazione contra il decreto diffinitivo; ma danno altri rimedj ancora da potersi usare mentre dura il Giudizio, e in qualunque Giudizio. Due sono i più frequenti rimedj legali, che si veggono nella G.C. usare nelle Cause civili d'ogni sorta; cioè l'istanza di *contrario imperio*, già spiegata in d. tom. I, e la supplica nel S.C. in cui si ordina che la G.C. *verbum faciat*.» Il Sacro Consiglio può revocare una sua decisione, di qui il termine *contrario imperio*.

³² - DOMENICO MORO, *Pratica Civile*, Tomo II, Napoli 1763, p. 256: «In tale supplica di reclamazione contro il decreto interlocutorio, dopo esposto il fatto, si cerca, che il Regio Consigliere Commessario *referat*, ovvero *verbum faciat in S.C. loco reclamationis*: ed il Signor Presidente deve conoscere, se l'esecuzione dell'interlocutorio decreto sia, o no, riparabile, per regular la sua decretazione.»

³³ - *habeatur ea ratio, quae de jure...* = si abbia tale modo di agire, che per legge ...

D[onna] Veronica, e perciò esso Duca di Craco degl'ann[ui] 109, e g[ra]na 54 p[er] cap[ita]le di doc[a]ti duemila, e setticento [sic!] ventitre, residuo del prezzo di d[ett]a T[er]ra ne avesse pagato in beneficio di d[ett]a D[onna] Veronica ann[ui] doc[a]ti 82 dal giorno del contratto della vendita della riferita T[er]ra; salva provizione facienda respectu majoris vel minoris quantitatis, viso exni(?) judicij Tribunali R[egi]ae Cam[er]ae, hec non lo stesso Sig[no]r Duca avesse pagato in beneficio dell'istessa D[onna] Veronica altri ann[ui] doc[a]ti 28 p[er] l'interesse della sorte di doc[a]ti 350 in vigore dell'Istrom[en]to dell'anno 1681, dal giorno di d[ett]o Istrom[en]to dedotte però tutte le q[ua]ntità ricevute, così rispetto al Cap[ita]le p[er] residuo di prezzo, come di d[ett]a sorte, e che se n'è [sic!] fosse fatto il Calcolo p[er] lo S[criva]no della Causa. Avverso della q[ua]le sentenza p[er] parte di esso Sig[no]r Duca si produssero tre capi d>nullità [sic!], i q[ua]li discussi in d[ett]o S[acro] C[onsiglio], con decreto del med[esi]mo, de 14 Marzo corrente [f. 283v] anno, si disse nullitate non obstante, e però esso Sig[no]r Duca avesse continuato il pagam[en]to in beneficio di essa D[onna] Veronica dell'Annualità della sorte di doc[a]ti 350 dal giorno di d[ett]o dec[re]to in avanti a rag[io]ne del 5 p[er] cento. Ed ordinatisi p[er] vigore di d[ett]a sentenza il Calcolo di d[ett]e quan[t]ità commesso a lo S[criva]no della d[ett]a Causa, e q[ue]llo fatto, riferì restar debitore esso Sig[no]r Duca in doc[a]ti tremila, e sessantacinque, e g[ra]na 95. Del q[ua]l Calcolo domandatosi la revisione p[er] parte di esso Sig[no]r Duca, fu questa commessa al M[agnifi]co Secretario di d[ett]o S[acro] C[onsiglio], dal q[ua]le fattasi d[ett]a Revisione, riferì che il d[ett]o Sig[no]r Duca restava debitore di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Veronica p[er] ann[ui] doc[a]ti 82 ordinati colla riferita sentenza pagarsi p[er] li doc[a]ti duemila settecentoventitre residuo del prezzo della T[er]ra di Craco dal dì 26 febraro 1667 p[er] li 13 Marzo del corrente anno, [...?] l'interesse annuale di doc[a]ti 28 p[er] cap[ita]le di doc[a]ti 350, dal dì 13 gbre mille seicento ottantuno fin al d[ett]o di 13 Marzo 1754, dedottone le q[ua]ntità pagate, in doc[a]ti tremila settantacinque e g[ra]na 19, conforme si legge dagli atti del S[acro] C[onsiglio] propriam[en]te dal processo tertij voluminis pro M[agnifi]co D[on] Iulio Antonio Cajafa cum Ill[ust]ri Duce Craci D[on] Francisco Vergara in B[an]ca del M[agnifi]co Rubino³⁴ presso lo S[criva]no Principato. Però d[ett]i doc[a]ti tre milla [sic!], e settanta [f. 284r] cinque li pagarete fatta p[ri]ma sarà p[er] d[ett]i Sig[no]ri Coniugi ambia [sic!] cessione transalative, et non extinctive³⁵ a beneficio di d[ett]o R[everen]do D[on] Gios[epp]e Vergara di tutte, e qualsivog[li]a no rag[io]ni, azzioni, anteriorità, pozierità, ed ippoteche, anche speciali, feudali, e privilegiate ad essi Sig[no]ri Coniugi quomodocumque, et qualitercumque competono, e possono competere contro d[ett]o Sig[no]r Duca, ed altri forse al d[ett]o debito obligati, e sono beni tutti p.mi, e futuri, anche alienati, e altri qualsiv[og]lia no posseduti, e tanto in vigore delle menzionate cautele, e scritture, e de' riferiti atti fabricati nel S[acro] C[onsiglio], quando in altro qualsiv[og]li]a modo, con ponere d[ett]o D[on] Gios[epp]e in loro luogo, e costituirlo procuratore Irrev[ocabi]le in cosa propria; delle q[ua]li rag[io]ni se ne possa d[ett]o R[everen]do D[on] Gios[epp]e servire, ed avvalere in giudizio, e fuori p[er] sua maggior cautela, e sicurtà p[er] difesa, ed evizione di d[ett]i ann[ui] doc[a]ti tremila, e settantacinque con tutti i danni, spese, et interessi, e tam ad finem agendi, quarti [sic!] ad finem excipiendi, e p[er] qualsiv[og]n]ian]o altri fini, et effetti, che meglio ad esso D[on] Gios[epp]e, e suoi Eredi, e Successori pareranno, e piaceranno, e gli saranno dalla legge permessi. Tali, quali però d[ett]e rag[io]ni sono, et a d[ett]i Coniugi competono, e purché d[ett]a Cessione [f. 284v] di rag[io]ni non gli sia nociva, né direttam[en]te né indirettam[en]te per qualsiv[og]li]a causa ne meno in concorso. E rata restando d[ett]a cession di rag[io]ni, e senza pregiudizio della med[esi]ma fatta anche sarà p[er] d[ett]i Sig[no]ri Coniugi a beneficio di d[ett]o Sig[no]r Duca ampia quietanza di d[ett]i doc[a]ti tremila settanta cinque dovutoli p[er] la causa già d[ett]a; e tutto ciò p[er] publico

³⁴ - *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara*, Napoli 1802, pp. 118-119: «... Banca di Rubino. Scrivani Ordinarj ... Gennaro Principato.» Tomaso Rubino fin dal 1737 aveva una delle Banche di Mastrodatti del Sacro Regio Consiglio. Si veda per es. DIEGO GATTA, *Regali dispacci ...*, Parte seconda che riguarda il civile, T. 1, Napoli 1775, p. 174.

³⁵ - Pasquale Trivelli, *Disciplina degli Archivi. Diplomi e carte antiche*. Lanciano 1898, pp. 254-255: «*Translative non autem extinctive cessit*. La cessione translative di diritti era una dichiarazione del cedente che non voleva pregiudicarsi ne' suoi primitivi diritti, pel caso che la cessione fosse rimasta senza effetto a causa del termine o della condizione. In altre parole tale dichiarazione significava che la cessione non era estintiva dei diritti. E per intendere che cosa fosse la cessione estintiva, che cosa la traslative, si spiega che la prima era quella con cui si rinunciava del tutto ad ogni futura speranza di aver qualche cosa alle successioni testate».

atto da rogarsi p[er] mano del d[ett]o N[ota]r Tessitore da starsene a fede del medesimo. E questo con tutte q[ue]lle altre convenzioni, e cautele che stimerà esso Sig[no]r Duca apporre nella girata da esso facienda di d[ett]a summa in persona di d[ett]i Sig[no]ri Coniugi, fra di tanto detti ducati tremila, e settantacinque stiano nel vostro Banco a risico, e pericolo di d[ett]o Sig[no]r Duca p[er] qualsiv[og]li causa, e caso, etiam facto P[rincipis]³⁶ Nap[oli] 26 ottobre 1754 _____

Doc[a]ti 3075 _____
Biase Vergara _____
Filippo Mazzei _____

Li sod[dett]i Ill[ust]re Sig[no]r D[on] Biase Vergara, e D[otto]r Sig[no]r D[on] Filippo Mazzei sono Proc[urato]ri con special mandato del sod[dett]o R[everen]do Sig[no]r D[on] Gio[sepp]e Vergara con potestà di esigere li sod[dett]i doc[a]ti tremila, e settantacinque p[er] B[an]co e quietanza, e girarli p[er] la causa espressa nella sod[dett]a poliza, siccome, dalla Procura, che p[er] me si conserva inserita nel sud[dett]o Istromento = Not[a]t Michele Tessitore [f. 285r] di Napoli _____

Not.a p[er] duc[a]ti tremila, e settantacinque a 26 Ottobre 1754 =
Caro = 400 = 1717 = fede 7 ot[to]bre 1754 &c. 3075 &c. =

E p[er] me si [sic!] sud[dett]i duc[a]ti tremilasettantacinque li pagate alli [dett]i Sig[no]ri q[uonda]m D[on] Giuliantonio Cajafa, e p[er] essi a sui leg[iti]mi Eredi, e D[onna] Veronica Latronico dico Veronica Latronico, inteso in scriptis il Sig[no]r D[on] Pasquale Marciano, oggi marito di d[ett]a D[onna] Veronica p[er] la causa sud[dett]a, fatti li sud[dett]i adimplim[en]ti con dichiaraz[i]one di restar tenuti i d[ett]i Sig[no]ri de' Cajafa, Latronico, Marciano, far decidere la causa in R[egi]a Cam[er]a a tenore del Decreto del S[acro] R[egio] C[onsiglio], con restarmi le rag[i]oni p[er] il maggior Prezzo della Portolania di quel, che dal S[acro] R[egio] C[onsiglio] mi è stato rilasciato, e p[er] l'intiero prezzo della Strena, colla sua Annualità, dall'anno 1667; avanti, ed anche mi restano riservate le rag[i]oni p[er] l'intiero valore della Portolania sud[dett]a pendendosi il capo il capo [ripetuto!] delle immondezze, unica rendita di d[ett]o corpo; p[er] il qual effetto debbono gli eredi di d[ett]o q[uonda]m D[on] Giuliantonio, d[ett]o Sig[no]re [sic!] D[onna] Veronica, e Sig[no]r D[on] Pasquale dare q[ue]lla cautela, che dal S[acro] R[egio] C[onsiglio] si stimerà necessaria in ogni caso di soccombenza nella decisione della causa in R[egi]a Cam[er]a, mentre il p[rese]nte pagam[en]to, da me si fa viribus praetante³⁷ compulsus, e p[er] evitare il rigore delle lettere esecutoriali, e non altrim[en]te _____

D[on] Fran[ces]co Vergara Duca di Craco _____

La sud[dett]a Firma, e [sic!] di propria mano del sud[dett]o Ill[ust]re Sig[no]r D[on] Francesco Vergara Duca di Craco = N[ota]r Michele Tessitore [f. 285v] di Napoli _____

³⁶ - *Facto Principis* equivale a forza maggiore, evento inevitabile.

³⁷ - Dovrebbe essere, "*viribus praeturae compulsus*", come appare in molti atti di pagamento. Si veda per es. JOHANNES VOET, *Commentarius ad Pandectas*, vol. 1, Parigi 1829, p. 129: «... nec dici possit praeturae viribus compulsus, qui non utens juris remediis, acquievit iudicio iudicis se competentem declarantis, aut vocatus ne venit quidem, sed contempsit praetorem vocantem».